

Trasmissione tramite posta elettronica

Allegato: 1 prospetto per
composizione CPS e uditori

Ai Chiar.mi Presidi di Scuola

Ai Chiar.mi Direttori di Dipartimento

Ai Chiar.mi Coordinatori di Corso di
studio

E p.c. Al Chiar.mo Prorettore alla formazione

Al Chiar.mo Direttore generale

Al Chiar.mo Delegato del Rettore per
l'assicurazione della qualità di Ateneo e
Coordinatore del Presidio per la qualità
dell'Ateneo

Alla Gent.ma Dirigente dell'Area per le
strutture fondamentali

Oggetto: Commissioni paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio – biennio
accademico 2023/2025:
Sezione 1: componenti
Sezione 2: uditori

Sezione 1: componenti

Con D.R. n. 2165 del 10.5.2023 sono state nominate le rappresentanze studentesche, per
il biennio accademico 2023/2025, nei consigli di corso di laurea.

In data 31/10/2023 scadranno i mandati, per il biennio accademico 2021/2023, dei
componenti delle commissioni paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio
(CPS).

Al fine dell'insediamento delle nuove CPS, per il biennio accademico 2023/2025, i presidi
di scuola sono invitati ad avviare e a concludere, con il supporto dei direttori dei dipartimenti
cui sono attribuiti i corsi di studio e dei relativi coordinatori, nel mese di ottobre, i
procedimenti di costituzione della rispettiva commissione paritetica e di elezione dei relativi
presidente e vicepresidente.

COSTITUZIONE DELLA CPS

Il procedimento di costituzione della CPS è disciplinato da:

- art. 48, commi 2 e 3, dello Statuto: *“La commissione paritetica è composta da un docente e da uno studente per ogni consiglio di corso di laurea attribuito ai dipartimenti afferenti alla scuola o alle sezioni in caso di dipartimento interscuola. Le norme di funzionamento e le modalità di nomina sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente di ruolo e il vicepresidente nella persona di uno studente.”;*
- art. 11, commi 3 e 4, del regolamento generale di Ateneo: *“Per la costituzione della commissione paritetica di scuola, ogni consiglio dei corsi di laurea attribuiti ai dipartimenti della scuola propone, designandoli al proprio interno due componenti, di cui un docente ed uno studente, i quali sono successivamente nominati dal preside. Lo studente è designato tra i rappresentanti eletti nel consiglio del corso di studio, iscritti non oltre il primo anno fuori corso (lo studente è designato all’interno degli/delle eletti/e per il b.a. 2023/2025) e completa il proprio mandato qualora, dopo la nomina, si iscriva oltre il primo anno fuori corso. Le commissioni paritetiche di scuola durano in carica due anni accademici e comunque, nei limiti previsti dalla legge, fino alla decorrenza della nomina dei componenti, docenti e studenti, designati per il mandato successivo.”.*

A tal fine, nel mese di ottobre, i coordinatori convocano i rispettivi consigli di corso di studio (CCS), affinché ciascuno deliberi la proposta di designazione di 2 rappresentanti (1 della componente docente, 1 della componente studentesca) nella commissione paritetica.

Requisiti richiesti per la carica di componente della CPS - Docenti

- essere un/una docente di prima fascia/di seconda fascia/ ricercatore o ricercatrice, in regime di impegno a tempo pieno o definito, o un/una docente a contratto componente del consiglio di corso di studio **per l’anno accademico 2023/2024**. Il requisito del tempo pieno non è pertanto richiesto per la carica di componente di CPS (non è una carica accademica, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto);
- non essere, in applicazione di disposizioni cogenti, collocabile a riposo prima della scadenza del mandato per il biennio accademico 2023/2025 (1.11.2023-31.10.2025) – art. 2 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e art. 21 del regolamento generale di Ateneo;
- non trovarsi in situazioni di indesignabilità – art. 2 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e art. 21 del regolamento generale di Ateneo – ossia non essere:
 - sospeso/a dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
 - ai sensi di disposizioni di legge, esonerato/a dagli obblighi di ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo);
 - comandato/a;
 - distaccato/a;
 - in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
 - in congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge;
 - in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra Pubblica Amministrazione;

- in servizio civile;
- non essere componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione (art. 60 dello Statuto);

Ai sensi del paragrafo 4.2 delle Linee guida per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo¹ è opportuno che il/la docente componente della CPS non sia anche responsabile per l'assicurazione della qualità del dipartimento (RAQ).

Requisiti richiesti per la carica di componente della CPS - Studenti

- far parte della rappresentanza studentesca eletta per il biennio accademico 2023/2025;
- non essere iscritto/a oltre il primo anno fuori corso;
- non aver già svolto due mandati consecutivi nella CPS (a meno che sia decorso un biennio accademico dal secondo mandato) - art. 2, comma 2, lett. h), della L. n. 240/2010;
- non essere interdetto/a, escluso/a dagli esami o sospeso/a a seguito di procedimento disciplinare – art. 2 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e art. 21 del regolamento generale di Ateneo;
- non essere componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione (art. 60 dello Statuto).

I coordinatori di ciascun CCS provvederanno tempestivamente a comunicare al preside della scuola di riferimento i nomi delle persone designate.

Le componenti, docente e studentesca, della CPS proposte dai CCS sono nominate con decreto del preside, che contestualmente dà atto della costituzione dell'organo.

Nell'area *intranet* – per le strutture - strutture fondamentali – scuole – CPS sono pubblicati i modelli per la costituzione della CPS (<https://intranet.unige.it/strutfondamentali/2023-nomina-dei-componenti-della-cps>).

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DI CPS

I requisiti “docente di ruolo” e “regime di impegno a tempo pieno” sono presupposti per la nomina, con decreto del preside della scuola, del presidente della CPS, che, come il vicepresidente, è individuato con modalità elettiva.

Il procedimento elettorale del presidente e del vicepresidente della CPS – la cui votazione si svolge in modalità telematica (soluzione preferibile) o in modalità tradizionale (schede cartacee) - è disciplinato:

- dalle disposizioni generali di cui al titolo V, capo I, dello Statuto;
- dalle disposizioni comuni di cui al titolo V, capo I, del regolamento generale di Ateneo;
- dal Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni:
 - art. 41, comma 4: *“I provvedimenti di indizione, di costituzione dei seggi e di nomina relativi alle elezioni dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni paritetiche di scuola e, ove costituite, di dipartimento sono emanati, rispettivamente, dal preside e dal direttore”;*
 - art. 51: *“Il provvedimento di indizione è emanato dal preside della scuola a seguito della costituzione della commissione paritetica e prevede che le elezioni si svolgano,*

¹ https://aq.unige.it/sites/aq.unige.it/files/2022-05/Linee_guida_AQAteneo_2022_approvatoOOGG.pdf

di norma, entro la fine del mese di novembre dell'anno accademico in cui hanno inizio i mandati. La commissione forma un unico collegio e ciascun elettore esprime una preferenza per ciascuna delle due cariche. La votazione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto; risultano eletti il docente di ruolo e lo studente che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale, per l'elezione del presidente, la maggior anzianità di nomina nel ruolo di docente e, in caso di ulteriore parità, la maggiore anzianità anagrafica, mentre, per l'elezione del vicepresidente, prevale la minore anzianità anagrafica.”.

Il presidente è un/una docente di ruolo (prima fascia/seconda fascia/ricercatore o ricercatrice a tempo indeterminato) in regime di impegno a tempo pieno che non sia autorizzato/a a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o di ricerca. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a), del regolamento generale di Ateneo, “gli elettori docenti a tempo definito sono inseriti nell'elettorato passivo... i docenti a tempo definito eletti, che intendano accettare la nomina a una carica accademica, optano per il regime di impegno a tempo pieno entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali. La mancata dichiarazione di opzione equivale a rinuncia alla carica”. Il medesimo articolo, al comma 4, lett. c) e d), dispone che “l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione ovvero il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca è incompatibile con l'assunzione e la permanenza nella carica di organo monocratico; ... Per le votazioni nelle quali non è prevista la presentazione della candidatura, il docente eletto che intenda accettare la nomina presenta rinuncia all'autorizzazione o al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza, si assume che rinunci alla carica.”.

Nell'area *intranet* – per le strutture - strutture fondamentali – scuole – CPS sono pubblicati i modelli per l'elezione del/della presidente e del/della vicepresidente della CPS (<https://intranet.unige.it/strutfondamentali/2023-elezioni-del-presidente-e-vicepresidente-della-cps>).

Si rimane in attesa di copia dei seguenti atti, ferma restando, per quanto di utilità, la disponibilità del settore affari generali e procedimenti elettorali a visionare preventivamente le relative bozze:

- decreto del preside, firmato digitalmente, di nomina delle componenti – docente e studentesca - della CPS;
- decreto del preside, firmato digitalmente, di indizione delle elezioni del presidente e del vicepresidente;
- verbale di votazione del presidente e del vicepresidente e registro dei votanti;
- decreto del preside, firmato digitalmente, di nomina del presidente e del vicepresidente.

Sezione 2: uditori

Con n. 3164 del 06.07.2023 è stato modificato l'art. 39 bis del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni. Tale articolo – ora rubricato “Art. 39 bis - Commissione paritetica di scuola o di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio (CPS/CPD): designazione di uditori” – è stato integrato con il comma 2. L'articolo recita:

1. *Se in un consiglio di corso di studio non vi sono rappresentanti degli studenti o se essi sono indisponibili a essere designati quali componenti della commissione paritetica di scuola o di*

dipartimento per la didattica e il diritto allo studio (CPS/CPD), il consiglio del corso di studio designa uno studente uditore che partecipa alle adunanze della CPS/CPD senza diritto di voto.

2. Nel caso di confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio, oltre al docente e allo studente designati quali componenti effettivi della commissione paritetica di scuola o di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio, il consiglio designa altresì tanti uditori per ciascuna delle categorie di docenti e studenti e per ciascun corso di studio diverso da quelli rappresentati dai componenti effettivi. I componenti uditori partecipano alle adunanze della commissione di pertinenza senza diritto di voto.

Alla luce di quanto sopra esposto, oltre agli adempimenti di cui alla Sezione 1, i consigli dei corsi di studio designano e comunicano al Preside di Scuola:

1. uno studente uditore/una studentessa uditrice in rappresentanza del CCS (se il CCS non ha rappresentanti degli studenti o se essi non sono disponibili a far parte della CPS);
2. un/una docente uditore/uditrice per ogni singolo corso di laurea gestito dal consiglio, tranne che per il corso di laurea già rappresentato dal docente che è componente effettivo della CPS (per il componente effettivo docente vedi Sezione 1);
3. uno studente uditore/una studentessa uditrice per ogni singolo corso di laurea gestito dal consiglio, tranne che per il corso di laurea al quale è iscritto lo studente che:
 - a. è componente effettivo della CPS (per il componente effettivo studente vedi Sezione 1)
 - b. è uditore in rappresentanza del CCS (art. 39 bis, comma 1, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).

Si precisa che per gli uditori – docenti o studenti - non è previsto il possesso dei requisiti che, invece, è richiesto per i componenti effettivi di cui alla Sezione 1.

Considerati i compiti “di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche delle strutture ad esse afferenti” affidati alle Scuole ai sensi dell’art. 43, comma 1, dello Statuto, le stesse dovranno coordinare l’acquisizione dei nomi degli uditori per i singoli corsi di laurea e comunicarli al Settore affari generali e procedimenti elettorali.

Per facilitare le Scuole nell’adempimento del suddetto compito, si acclude un prospetto che ogni Scuola potrà completare col supporto dei CCS e inoltrare al Settore affari generali e procedimenti elettorali (affarigenerali@unige.it, elezioni@unige.it).

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono i più cordiali saluti.

IL RETTORE